



CITTA' DI RANDAZZO

Provincia di Catania

Ordinanza nr.14 del 16/02/2021

OGGETTO: Limitazioni accesso alle quote sommitali del vulcano Etna nel territorio del comune di Randazzo.

IL SINDACO

- **Visti** il comunicato n. 129/130 del 16/02/2021 delle ore 17.30 e 17.59 da parte dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania – Osservatorio Etneo (INGV-OE), con il quale si rendeva noto che a partire dalle ore 16.10 è incrementata l'attività esplosiva al cratere di Sud Est che sta evolvendo in attività di fontana di lava con formazione di una nube di cenere che si sta disperdendo in direzione SUD. Con successivo comunicato si segnalava il prosieguo di fontane di lava dal cratere di SUD-EST e l'emissione lavica lungo la parete occidentale della Valle del Bove e una ricaduta di lapilli e cenere sui centri abitati di Nicolosi, Mascalucia e Catania.
- **Considerato** che le quote sommitali del vulcano sono meta di escursionisti sia singolarmente che in gruppi;
- **Ritenuto** che si rende necessario ed opportuno garantire l'incolumità pubblica e privata nell'area interessata ricadente nel comune di Randazzo;
- **Visto** il D.L.vo n.1 del 02/01/2108;
- **Visto** l'art. 2 T.U.L.P.S approvato con R.D.n. 773/1931;
- **Visto** l'art. 12 della L. 265/1999;
- **Visto** l'art. 54 del D.L.vo n.267/2000;
- **Viste** le procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna, redatte dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Rischio Vulcanico Etneo.

ORDINA

1. Di vietare dalla data odierna tutte le escursioni dirette ai crateri sommitali oltre la quota di 2800 m s.l.m.
2. Il rispetto delle norme di sicurezza previste per le procedure di allertamento di rischio vulcanico e le regole comportamentali delle modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna.
3. Le limitazioni di cui sopra non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle Forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile e del parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (Università e I.N.G.V.) e alle Guide alpine o vulcanologiche e al personale del Club Alpino Italiano espressamente abilitati ai sensi di legge.
4. Revocare la precedente ordinanza.

5. Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di Polizia Municipale e quanti altri spetta per Legge, sono incaricati di far osservare quanto stabilito nella presente ordinanza.
6. Di trasmettere la presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Catania
- Alla S.O.R.I.S Palermo
- Al D. R. P.C. – Servizio Rischio Vulcanico
- All’Ente Parco Dell’Etna
- Al Corpo Forestale Distaccamento Di Randazzo
- Alla Stazione dei Carabinieri di Randazzo
- Al Soccorso Alpino della Guardia Di Finanza
- Al Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche
- Ai Sindaci dei comuni di Bronte- Maletto -Linguaglossa- Castiglione di Sicilia-PiedimonteEtneo-Adrano-Biancavilla-Ragalna-Belpasso-Nicolosi-Zafferana Etnea-

Dalla Residenza Municipale, 16/02/2021

IL SINDACO
(Francesco Sgroi)

